

STUDIO LEGALE

Avv. Angelo Vittorio Antonio Giunta

Patrocinante in Cassazione e dinanzi le giurisdizioni superiori

C/o Avv. Paolo Panariti

angelo.giunta@legalmail.it

Via Celimontana n. 38 00184 ROMA

Tel.06/70450522 fax.0662275169

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

Per la riforma e o/annullamento del Provvedimento Ministeriale recante m pi.AOOGABMI Registro Decreti.R.0000088.16-05-2024, stilato dal Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione e Merito, ovvero sia **l'ordinanza ministeriale n°88 del 16 maggio 2024, art.15, comma 6, laddove non è rivalutato ai fini del punteggio di 12 punti al personale docente il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego dopo la legge del 1986, Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art.4, commi 6-bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n.124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo previa sospensione dell'efficacia dell'atto.**

Il ricorrente Dott. Angelo Vittorio Antonio Giunta, nato a Gela(Caltanissetta) il 6 giugno 1970, residente a Gela (CL), via Florina n°18, codice fiscale n: GNT NLV 70H06 D960E, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Vittorio Antonio Giunta, quale difensore in proprio ex. art.22, terzo comma C.P.A., con studio in Gela(Caltanissetta), via Europa n°93, tel. fax.0933/907203, pec.angelo.giunta@legalmail.it ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Paolo Panariti, con studio in via Celimontana n°38, 00184 Roma, tel.06/70450522; fax.06/7001571, giusta procura speciale in calce al presente atto;

-ricorrente

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, Ufficio Scolastico regionale Sardegna rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, via Dei Portoghesi n.12, sono per legge domiciliati;

-resistenti

Per la riforma e o/annullamento del Provvedimento Ministeriale recante m pi.AOOGABMI Registro Decreti.R.0000088.16-05-2024, stilato dal Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione e Merito, dell'ordinanza ministeriale n°88 del 16 maggio 2024, art.15, comma 6, laddove non è rivalutato ai fini del punteggio di 12 punti al personale docente il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego, dopo la legge del 1986;

Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art.4, commi 6-bis e 6 ter , della legge 3 maggio 1999, n.124 , e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo previa sospensione dell'efficacia dell'atto

FATTO

Il ricorrente, inserito nelle graduatorie GSP, in qualità di professore di seconda fascia, classe di concorso A046, scienze giuridiche ed economiche per gli anni 2024/2025 e 2025/2026 nella Regione Sardegna, Provincia di Cagliari, agisce dinanzi la sede giurisdizionale amministrativa per il riconoscimento del servizio militare di leva, prestato nell'aviazione dell'Esercito Catania, Fontanarossa, in sede di aggiornamento delle graduatorie per il biennio scolastico 2024-2026, disposto con Ordinanza n°88 del 16/05/2024, laddove all'art.15 dell'Ordinanza(Disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio, comma 6 è evidenziato che:

“Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purchè prestati in costanza di nomina.”

Il comma 7 del presente articolo recita che:

“Al fine di garantire omogeneità di trattamento a livello territoriale, il servizio prestato a seguito di provvedimenti adottati in sede giurisdizionale civile o amministrativa, che abbiano comportato il conferimento di nomine a tempo indeterminato o a tempo determinato sulla base dell’inserimento in graduatorie concorsuali, a esaurimento o di istituto, successivamente caducati dalle relative decisioni giurisdizionali costituisce servizio valutabile ai soli fini del riconoscimento del punteggio nelle graduatorie provinciali e di istituto”

Il comma 6 dell’15 dell’Ordinanza non specifica se prestato e il congedo fosse avvenuto prima del 30/01/1987 o dopo il 30 gennaio 1987.

A tal uopo, il candidato ricorrente chiede il riconoscimento del punteggio, ossia dodici punti nelle graduatorie provinciali e di istituto, avendo espletato il servizio militare nell’anno 1997, sicchè impugna l’ordinanza e ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente.

Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalente amministrativa, occorre distinguere se il congedo fosse avvenuto prima del 30/01/87 o dopo il 30/01/87.

Il servizio militare o equiparato concluso prima del 30 gennaio 1987 è riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera come servizio non di ruolo solo per il periodo prestato in costanza di nomina, avente tutte le caratteristiche per essere riconosciuto e, in particolare:

- 1) Deve essere stato prestato con il possesso del titolo di studio per l’accesso al ruolo di appartenenza;
- 2) Deve trattarsi di una tipologia di servizio valutabile;
- 3) Deve avere la durata richiesta affinché l’annualità sia valutabile (per i docenti 180 giorni, anche non continuativi);

La costanza del rapporto di impiego si può verificare in quattro distinte circostanze:

- a) Personale assunto a tempo indeterminato nella scuola, chiamato per il servizio di leva e quindi messo in aspettativa sino al termine.
- b) Personale già in servizio di leva assunto a tempo indeterminato nella scuola e quindi messo in aspettativa sino al termine;
- c) Personale assunto a tempo determinato nella scuola, chiamato in servizio di leva;
- d) Personale già in servizio di leva che accetta una nomina a scuola a tempo determinato e viene quindi collocato in aspettativa.

Pertanto, il servizio militare o equiparato non prestato in costanza di nomina prima del 30 gennaio 1987 non è riconoscibile ai fini della carriera

Difatti, il periodo di servizio militare o il servizio civile sostitutivo viene valutato per intero solo per chi aveva ricevuto la nomina, l'aveva accettata, aveva preso servizio e successivamente era stato richiamato al servizio militare.

Se, invece, il dipendente aveva accettato la nomina, ma non aveva potuto prendere servizio perché già in servizio militare o era stato richiamato immediatamente, **la valutazione è effettuata per la sola durata della nomina.**

A partire dall'entrata in vigore dell'art.20 della legge 24 dicembre 1986, n.958(ossia il 30 gennaio 1987), il servizio militare svolto anche non in costanza d'impiego è valido a prescindere dal possesso del titolo di studio e dal superamento del periodo di prova, per l'inquadramento economico (gli scatti stipendiali) e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale.

La fonte normativa principale è l'articolo 20 della legge n.958 del 1986, ovvero sia Riconoscimento del servizio militare:

“Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della

anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico”.

Successivamente fu emanata una circolare ministeriale, C.M. n.29 del 03/01/1996, tramite la quale sono stati disposti chiarimenti in merito all'applicazione del medesimo articolo.

Nella medesima è specificato che il servizio militare di leva è valutabile ai fini giuridici ed economici a decorrere dalla data d'immissione in ruolo a prescindere:

- 1) Che sia stato prestato in costanza di rapporto di impiego;
- 2) Se in corso di prestazione o prestato successivamente alla data del 30/01/1987.

Se, invece, il servizio militare di leva è stato prestato prima del 30/01/1987 è valutabile, ma ad una condizione:

Se prestato in costanza di rapporto di impiego.

Il Decreto legislativo n.297 del 1994, sezione IV **Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera**, art.485, comma 7 evidenzia:

“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.

Come si evince, la norma non fa alcun richiamo al servizio civile, volontario, non sostitutivo di quello militare.

Nella fattispecie in esame il ricorrente ha espletato servizio militare nel Corpo Aviazione dell'Esercito nell'anno 1997, successivamente all'entrata in vigore sia della legge del 1986 che del decreto legislativo n°297 del 1994.

Alla luce delle espresse considerazioni, il ricorrente impugna l'Ordinanza Ministeriale n°88 del 16 Maggio 2024, laddove al comma 6 dell'art.15 dell'Ordinanza Ministeriale evidenzia che:

“Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purchè prestati in costanza di nomina”, senza specificare **se prestato e il congedo fosse avvenuto prima del 30/01/1987 o dopo il 30 gennaio 1987, per i seguenti motivi di**

DIRITTO

- 1) Error in iudicando, violazione dell'art. 20 della l.n. 958/1986, dell'art. 62 della l.n. 312/1980;**
- 2) Violazione dell'art. 485 comma 7 del d.lgs. n. 297/1994;**
- 3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 20 l.n. 958/1986, dell'art. 485 comma 7 del d.lgs. n. 297/1994, eccesso di potere all'interno della normativa ministeriale, nella parte in cui, in presenza di un identico servizio militare, seppur svolto "non in costanza di nomina", non è riconosciuto pari punteggio.**

Il Legislatore, sia con la fonte normativa principale che è l'articolo 20 della legge n.958 del 1986, ovvero sia Riconoscimento del servizio militare, laddove è de plano indicato:

"Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico", che con l'art.485, comma 7, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, il quale prevede che ai fini della carriera "Il servizio militare di leva o per il richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti", ha dato una chiara interpretazione al pieno riconoscimento del servizio militare seppur espletato non in costanza di un rapporto d'impiego, sussistendo la distinzione, ai fini del riconoscimento, prima dell'entrata in vigore dell'art.20 della legge n.958 del 1986 per i militari in congedo prima del 30/01/1987 che chiedevano il riconoscimento del servizio militare prestato.

Pertanto, il servizio militare o equiparato non prestato in costanza di nomina prima del 30 gennaio 1987 non è riconoscibile ai fini della carriera

A partire dall'entrata in vigore dell'art.20 della legge 24 dicembre 1986, n.958(ossia il 30 gennaio 1987), il servizio militare svolto anche non in costanza

d'impiego è valido a prescindere dal possesso del titolo di studio e dal superamento del periodo di prova, per l'inquadramento economico (gli scatti stipendiali) e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale.

In premessa, l'art. 62 della l. 11 luglio 1980, n. 312 (*'Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato'*), secondo cui *"il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative"*);

L'art. 485, comma 7, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, prevede che a fini di carriera *«il servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti»;*

L'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare, il cui comma 1, prevede che *«(i) periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici».*

Riferita al personale docente, la prima disposizione esprime un principio di carattere generale nell'ordinamento scolastico; Del pari la seconda delle disposizioni in esame, su un piano più generale derivante dalla sua collocazione all'interno del testo normativo recante l'ordinamento militare, prevede che il servizio prestato presso le forze armate è valutabile nei termini ivi previsti per i concorsi per l'assunzione di impieghi civili alle dipendenze della pubblica amministrazione.

Come si deduce, entrambe le disposizioni trovano fondamento nell'art. 52, comma 2, della Costituzione, che nel sancire l'obbligatorietà del servizio militare nei limiti e modi stabiliti dalla legge aggiunge che il *«suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino»*. Il fondamento delle disposizioni di legge in esame è dunque quello di attribuire a chi ha adempiuto al proprio dovere di servire la Patria, ai sensi del comma 1 della medesima disposizione costituzionale, un vantaggio compensativo del

sacrificio subito rispetto alle aspettative di sistemazione lavorativa nel tempo in cui ha assolto il dovere sancito dalla Costituzione.

Lo stesso fondamento ha il comma 2 dell'art. 2050 dell'ordinamento militare, secondo cui ai fini *«dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro»*. Dal riferimento da ultimo operato nella disposizione ora in esame alla pendenza del rapporto di lavoro durante l'espletamento del servizio militare di leva non può ricavarsi la conseguenza per cui dovrebbe invece escludersi quale servizio riconoscibile a fini di carriera quello prestato quando nessun rapporto era ancora stato costituito.

Il comma 2 in esame va infatti letto non già in antitesi al comma 1 sopra richiamato, che come esposto in precedenza ha carattere generale. Il medesimo comma costituisce invece una specificazione del primo, diretto a riconoscere il vantaggio compensativo per il servizio militare prestato anche «in pendenza di rapporto di lavoro».

Se in questo caso si pone l'esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva del sacrificio subito, sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è evidentemente negabile, al contrario di quanto espresso nell'Ordinanza n°88 del 16 maggio 2024, art.15, comma 6, ivi richiamata, che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate.

Il ricorrente lamenta l'erroneità dell'Ordinanza Ministeriale, che non avrebbe tenuto conto della complessità e della ratio della normativa in materia e, in particolare, dell'art. 62 della l.n. 312/1980 (valutazione del servizio militare ai fini del conferimento di incarichi e supplenze), del dettato letterale dell'art. 485 comma 7 TU Istruzione (d.lgs. n. 297/1994) e del DM 201/2000 (sia pure riferito al personale docente ed educativo), disposizioni la cui finalità, coerente con l'art. 52 comma 2 Cost., sarebbe quella di evitare che il servizio militare obbligatorio pregiudichi l'attività lavorativa e nello

specifico lo svolgimento dell'attività del docente, necessariamente impedita e ritardata per il periodo di leva.

Quest'esigenza varrebbe sia per il servizio militare prestato in costanza di nomina, sia per quello espletato non in costanza di nomina per l'iscrizione in graduatoria e dovrebbe condurre al riconoscimento in ogni caso al ricorrente del punteggio.

Come affermato dall'indirizzo maggioritario della giurisprudenza, sia amministrativa, che del lavoro (cfr. ex multis, Cons. St., Sez. VI, n. 2151/2018, n. 8213/2019 e n. 8234/2019 e Cass. Civ., Sez. Lav ordin n. 5679/2020), secondo il D. Lgs. n. 197 del 1994, art. 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"; il D. Lgs. n. 66 del 2000, art. 2050, riguardante la valutazione del servizio militare e dei servizi equiparati nei concorsi pubblici, stabilisce poi, al comma 1, che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" ed, al comma 2, che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro".

Da tali norme il Ministero, nell'atto impugnato con il ricorso proposto, ha desunto che soltanto il servizio di leva o i servizi assimilati prestati in costanza di rapporto di lavoro potessero essere valutati con attribuzione di punti 12 per l'anno intero, mentre tale punteggio non spettasse a coloro che avevano espletato il servizio non in costanza di nomina. In questo ultimo caso "il servizio militare di leva e il servizio civile sostitutivo per i periodi prestati precedentemente rispetto alla nomina non avrebbe avuto, anzi, "nulla a vedere con la valutazione dei titoli nei concorsi e nelle procedure concorsuali per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni", sul presupposto che "sarebbe (stato) ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d'idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha

maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza". Tale interpretazione, non può essere, però, condivisa.

A prescindere dalla considerazione per cui ai fini dell'istituto de quo, alle graduatorie del personale docente, per quanto non qualificabili come concorsi, deve essere riconosciuta una natura di procedimenti di selezione lato sensu concorsuali, risultando aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro e rientrando così in una interpretazione estensiva della disciplina generale dettata a tal fine dalla legge, come evidenziato in particolare dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza citata, deve ritenersi, "in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, **che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione**, nel senso che anche (e non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente, altresì, con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi".

È lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto

per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.), **vedasi Consiglio di Stato, sentenze 10 marzo 2022, N°.1720 e 23 agosto 2022 N° 07383.**

Tutto ciò premesso,

VOGLIA L'ECC. T.A.R. LAZIO, SEDE ROMA

reformare e o/annullare il Provvedimento Ministeriale recante m pi.AOOGABMI Registro Decreti.R.0000088.16-05-2024, stilato dal Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione e Merito, ovvero sia l'ordinanza ministeriale n°88 del 16 maggio 2024, art.15, comma 6, laddove non è rivalutato ai fini del punteggio di 12 punti al personale docente il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego, dopo la legge del 1986;

Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art.4, commi 6-bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n.124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, previa sospensione dell'efficacia dell'atto;

chiede,

Altresì, il riconoscimento del punteggio, ossia dodici punti nelle graduatorie provinciali e di istituto, Regione Sardegna, Provincia Cagliari, classe A46, scienze giuridiche ed economiche, avendo espletato il servizio militare nell'anno 1997;

Condanna alle spese processuali;

Il presente ricorso afferisce ad una controversia di pubblico impiego e pertanto verrà versato un contributo unificato di euro 325, 00 come previsto innanzi l'Ecc.T.A.R. Lazio, sede Roma.

Si depositano i seguenti documenti:

-Congedo Illimitato Provvisorio servizio militare Aviazione Esercito Catania Fontanarossa anno 1997;

Provvedimento Ministeriale recante m pi.AOOGABMI
Registro Decreti.R.0000088.16-05-2024, stilato dal Direttore
Generale del Ministero dell'Istruzione e Merito, contenente
l'ordinanza ministeriale n°88 del 16 maggio 2024.

Roma, 15/07/2024 Avv. Angelo Vittorio Antonio Giunta